



Il Presidente della Regione

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO
Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013

DECRETO

DCA n. 54 del 10/12/2012 "Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei LEA. Patto per la salute 2010 – 2012. Livelli ulteriori di assistenza. Provvedimenti". Rettifica ed integrazioni.

N. 18

IN DATA 27/06/2013

OGGETTO:

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Responsabile del Servizio

Il Direttore Generale

Servizio Assistenza Territoriale
Il direttore
(dott. Francesco Sforza)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Francianni



Il Presidente della Regione

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO
Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013

DECRETO

N. 18

IN DATA 27/06/2013

OGGETTO:

DCA n. 54 del 10/12/2012 "Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei LEA. Patto per la salute 2010 – 2012. Livelli ulteriori di assistenza. Provvedimenti". Rettifica ed integrazioni.

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA*

PREMESSO:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013 il Presidente pro tempore della Regione Molise dott. Paolo di Laura Frattura è stato nominato quale Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi sanitari, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013-2015 (ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135) e di procedere alla loro attuazione;
- con il Decreto del Commissario ad Acta n. 54 del 10 dicembre 2012 si è provveduto, tra l'altro, di non erogare, dal 1 gennaio 2013, le prestazioni totalmente escluse dai LEA di cui all'allegato 2A del D.P.C.M. 29 novembre 2001, di seguito elencate:
 - a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
 - b) circoncisione rituale maschile;
 - c) medicine non convenzionali (agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni anestesiolgiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
 - d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
 - e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 de DPR 270/2000 e dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.);
 - f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea;

CONSIDERATO:

- che in sede di Riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi in data 17 aprile 2012, è stato evidenziato *“che il DCA n54/2012 non tiene conto del fatto che il D.P.C.M. 28 novembre 2003 ha modificato l'allegato 2 A del D.P.C.M 29 novembre 2001 ed inoltre non riporta, tra le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale, di cui alla lett. f) del citato allegato 2 A al D.P.C.M., totalmente escluse dai LEA, la “pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente” e la “elettroterapia antalgica” che risulterebbero pertanto ancora erogabili nella Regione Molise”;*

RITENUTO opportuno e necessario, alla luce delle circostanze sopra evidenziate:

- provvedere ad integrare, secondo quanto rilevato dal succitato Tavolo Tecnico, il DCA n. 54/2012 tenendo conto del fatto che il D.P.C.M. 28 novembre 2003 ha modificato l'allegato 2 A del D.P.C.M 29 novembre 2001 ed inoltre il predetto DCA non riporta, tra le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale, di cui alla lett. f) del citato allegato 2 A al D.P.C.M., totalmente escluse dai LEA, la “pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente” e la “elettroterapia antalgica” che risulterebbero pertanto ancora erogabili nella Regione Molise;

RITENUTO, altresì, dover garantire i livelli essenziali di assistenza – LEA – di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed al D.P.C.M. 28 novembre 2003;

RITENUTO, altresì, di non erogare, dal 1 gennaio 2013, le prestazioni totalmente escluse dai LEA di cui all'allegato 2A del D.P.C.M. 29 novembre 2001, così come modificato dal D.P.C.M. 28 novembre 2003;

in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20.01.2012

DECRETA

per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di non erogare, dal 1 gennaio 2013, le prestazioni totalmente escluse dai LEA di cui all'allegato 2A del D.P.C.M. 29 novembre 2001, così come modificato dal D.P.C.M. 28 novembre 2003 di seguito elencate:
 - a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
 - b) circoncisione rituale maschile;
 - c) medicine non convenzionali (agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni anestesiolgiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
 - d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
 - e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:
 - 1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
 - 2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
 - 3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - 4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
 - f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale:
 - esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea;
- stabilire che la A.S.Re.M., nell'ambito delle proprie attività di controllo e al fine di contenere i costi nei limiti programmati, ponga la massima attenzione all'appropriatezza delle prescrizioni da parte dei medici prescrittori interni e/o convenzionati;

- di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze ai fini della validazione, così come previsto nell'accordo con la Regione Molise per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi ed individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.

*IL COMMISSARIO ad ACTA
dott. Paolo di Laura Frattura*



*IL SUB COMMISSARIO ad ACTA
dr. Nicola Rosato*

